

## 7

Cesare Beccaria  
**Contro la pena di morte**

C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Francioni, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, vol. I, Milano, Mediobanca, 1984, pp. 86-94

Presentiamo qui di seguito un estratto del § XXVIII dei *Delitti e delle pene* di Cesare Beccaria dedicato alla pena di morte. Si tratta del capitolo più noto del libro, certamente quello più discusso e di maggiore effetto. Esso influenzò il progetto di costituzione russa elaborata dalla zarina Caterina II tra il 1765 e il 1767 (che prevedeva l'eliminazione della pena di morte con argomentazioni ricavate letteralmente dal testo di Beccaria) e, soprattutto, la *Riforma della legislazione criminale* introdotta nel 1786 dal granduca di Toscana, Pietro Leopoldo (1765-1790), con cui per la prima volta in Europa veniva abolita effettivamente la pena di morte: nell'articolo 51 essa veniva definita non necessaria, meno efficace della pena perpetua, irreparabile, con argomenti derivati, anche in questo caso, direttamente da Beccaria. Tuttavia il progetto di Caterina II non si concretizzò e in Toscana la pena di morte fu reintrodotta nel 1790 per i reati politici ed estesa, nel 1795, al reato di omicidio. Da parte sua Beccaria, come componente della commissione che lavorò a Milano tra il 1787 e il 1792 alla riforma del codice penale su incarico dell'imperatore (prima Giuseppe II, poi Leopoldo, l'ex granduca di Toscana), nel 1792 prese ancora posizione contro la pena capitale, ribadendo di

essere contro di essa per i seguenti motivi: «Primo, perché non è giusta, non essendo necessaria; secondo, perché meno efficace della pena perpetua corredata da una sufficiente e ripetuta pubblicità; terzo perché è irreparabile». Ma la sua perorazione non ebbe alcun successo. Nei passi che proponiamo Beccaria prima dimostra che la pena di morte non può mai essere considerata giusta, perché nessuno, sottoscrivendo il contratto con cui si è costituita la società, può avere ceduto il diritto alla vita (di cui peraltro neppure potrebbe disporre, essendo un diritto inalienabile, come aveva insegnato Locke). Quindi la pena di morte non si configura come un atto di giustizia, ma come «una guerra della nazione con un cittadino». Oltre a essere ingiusta, la pena di morte non è neppure utile e necessaria, Beccaria presenta i due motivi per i quali si potrebbe pensare che essa lo sia (per salvare la nazione o come deterrente): il primo motivo non vale durante la normale vita di una nazione; il secondo è falso, in quanto si può dimostrare che è più efficace l'«estensione» della pena che non la sua «intensione». Inoltre punire con la morte appare un'inutile atrocità ordinata da chi, il legislatore, dovrebbe fare in modo che le leggi siano moderatrici della condotta degli uomini.

**La questione cruciale: che diritto abbiamo di uccidere un uomo?**

Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili?

Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società intera?

Non è dunque la pena di morte un *diritto*, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita.

La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione siano riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggio necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la speranza di tutt'i secoli, nei quali l'ultimo supplicio non ha mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società, quando l'esempio dei cittadini romani<sup>1</sup>, e vent'anni di regno dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia<sup>2</sup>, nei quali diede ai padri dei popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria, non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto ed efficace quello dell'autorità, basta consultare la natura dell'uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l'uomo parla e cammina e procaccia i suoi bisogni col di lei aiuto, così l'idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse.

Con il contratto sociale gli uomini non hanno ceduto il diritto alla vita

La pena di morte non è un diritto, ma «una guerra della nazione con un cittadino»

Si pensa che la pena di morte sia il solo modo di impedire a un cittadino di nuocere alla nazione

Se la nazione non è minacciata non esiste alcuna necessità di distruggere un cittadino; anche se si potrebbe pensare (secondo motivo) che questo sia l'unico mezzo per distogliere altri dal compiere delitti

L'esperienza storica dimostra che la pena di morte non dissuade dal compiere delitti, come conferma l'analisi della natura dell'uomo

Non è l'intensità della pena, ma la sua estensione, a impressionare gli uomini

1. Il riferimento è alla legge Porcia (su cui si veda Tito Livio X, 9), con la quale si stabiliva che un cittadino romano non potesse essere flagellato e

ucciso se non per volontà di tutto il popolo.

2. Beccaria si riferisce a Elisabetta Petrovna (1709-1761), che regnò a partire dal 1741.

Tra il 1753 e il 1754 abolì la pena di morte, sostituendola però con pene spesso atroci, di cui Beccaria non tiene conto nel suo giudizio.

Il freno più forte ai delitti non è la pena di morte, ma una lunga e dura detenzione

Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perché spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, *io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti*, è assai più possente che non l'idea della morte, che gli uomini veggono sempre in una oscura lontananza.

Gli uomini dimenticano in fretta anche le impressioni più violente

La pena di morte fa un'impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violente sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti.

L'esecuzione suscita sentimenti diversi dal terrore

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambedue questi sentimenti occupano più l'animo degli spettatori che non il salutare terrore che la legge pretende ispirare.

Invece nelle pene moderate, ma continue, prevale il terrore

Ma nelle pene moderate e continue il sentimento dominante è l'ultimo perché è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplizio più fatto per essi che per il reo.

Chiunque rifletta capisce che nessun crimine è vantaggioso se si rischia l'ergastolo

Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia. L'animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma passeggeri dolori che al tempo ed all'incessante noia; perché egli può per dir così condensar tutto se stesso per un momento per respinger i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi.

Motivazioni forti spingono a sfidare la morte, ma più penoso è il pensiero della galera

Per essere efficace la pena di morte dovrebbe essere frequente e dunque lo dovrebbero essere anche i delitti; ma in questo caso sarebbe dimostrata la sua inutilità

Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perché questo supplizio sia utile bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo.

L'ergastolo è più doloroso della morte, perché è una somma di momenti infelici che dura tutta la vita

Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche di più, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù,

che spaventa più chi la vede che chi la soffre; perché il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall'infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nell'immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito dell'infelice.

Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino [...]. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un'arte che s'apprende colla educazione; ma perché un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non per ciò essi agiscono meno. *Quali sono queste leggi ch'io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi nega un soldo che li cerco, e si scusa col comandarmi un travaglio che non conosce. Chi ha fatte queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni, attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente. Ritorrò nel mio stato d'indipendenza naturale, vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria, verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un piccol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire e palpitare alla presenza di colui che con un insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani. Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia.*

Il calcolo razionale del ladro o dell'assassino in un regime con la pena di morte

Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò coll'incertezza dell'esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo di cui ne godrebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte che non lo spettacolo di un supplizio che lo indurisce più che non lo corregge.

Il calcolo razionale generato dal pensiero della perdita perpetua della libertà

Non è utile la pena di morte per l'esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell'interesse privato o si combina con quello del pubblico.

La pena di morte è inutile e dannosa per il legislatore, in quanto è un esempio di atrocità, mentre le leggi dovrebbero essere moderatrici della condotta umana

Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indegnazione e di disprezzo con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque l'origine di questa contraddizione? E perché è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perché

Reagiamo con sdegno alle esecuzioni perché sappiamo che nessuno può aver ceduto il proprio diritto a vivere

gli uomini nel più secreto dei loro animi, parte che più d'ogn'altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo.

Per questo pensano che la pena di morte sia un atto di arbitrio dei potenti

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savi magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte, e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e fors'anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i comodi e i piaceri della vita? *Ah!*, diranno essi, *queste leggi non sono che i pretesti della forza e le meditate e crudeli formalità della giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggiore sicurezza, come vittime destinate in sacrificio, all'idolo insaziabile del dispotismo. L'assassinio, che ci vien predicato come un terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripugnanza e senza furore adoperato. Prevalghiamoci dell'esempio. Ci pareva la morte violenta una scena terribile nelle descrizioni che ci venivan fatte, ma lo veggiamo un affare di momento. Quanto lo sarà meno in chi, non aspettandola, ne risparmi quasi tutto ciò che ha di doloroso!*

#### ■ GUIDA ALLA LETTURA

- 1) Perché la pena di morte lede un diritto inalienabile?
- 2) Come definisce la pena di morte Beccaria?
- 3) Quali sono i due motivi per cui si potrebbe credere che la pena di morte sia utile e necessaria?
- 4) A quali argomenti ricorre Beccaria per contestare l'efficacia della pena di morte come deterrente?
- 5) In che senso l'ergastolo può essere considerato anche più doloroso della morte?
- 6) Perché la pena di morte rappresenta un danno per un buon legislatore?

#### ■ GUIDA ALLA COMPrensIONE

- 1) Ricostruisci l'argomentazione contrattualista con cui Beccaria sostiene l'illegittimità della pena di morte.
- 2) Che cosa significa che, nel «tranquillo regno delle leggi», la pena di morte non può essere considerata necessaria? E se si cade in uno stato di anarchia è possibile parlare di uso legittimo della pena di morte?
- 3) Ricostruisci il ragionamento con cui Beccaria sostiene che gli uomini temono maggiormente l'estensione che l'intensità della pena.
- 4) Ricostruisci l'argomentazione del criminale di fronte alla prospettiva della pena di morte, evidenziando il suo carattere di denuncia sociale e indicando quali vantaggi egli creda di ricavare dalla rottura del patto sociale che lo lega agli altri cittadini con il ritorno allo «stato di indipendenza naturale».
- 5) Spiega quale dovrebbe essere il ruolo di un buon legislatore alla luce della definizione che Beccaria fornisce delle leggi veramente utili.

## ■ OLTRE IL TESTO

Nel libro III della *Scienza della legislazione* (1783) [■ **Lezione 43**], il filosofo napoletano Gaetano Filangieri contesta l'argomento con cui Cesare Beccaria sostiene che nessun uomo si può legittimamente attribuire il diritto di trucidarne un altro, definendolo un «sofisma», cioè un cattivo sillogismo, e riassumendolo in questo modo:

Niuno può dare quel che non ha; ma l'uomo non ha il dritto di uccidersi; dunque il sovrano, che non è altro che il depositario de dritti trasferiti dagli individui al corpo intero della società, non può neppure avere il dritto di punire alcuno colla morte (*Scienza della legislazione*, libro III, parte II, § XXIX).

Contro questo «sillogismo», e a sostegno della legittimità della pena di morte, Filangieri oppone un'altra argomentazione, che così sintetizza:

L'uomo nello stato naturale ha il dritto alla vita: egli non può rinunciare a questo dritto, ma può perderlo co' suoi delitti. Tutti gli uomini hanno in quello stato il dritto di punire la violazione delle naturali leggi; e, se la violazione di queste ha reso il trasgressore degno della morte,

ciaschedun uomo ha il dritto di togliergli la vita. Or questo dritto che nello stato della naturale indipendenza ciascheduno aveva sopra di tutti, e tutti avevano sopra ciascheduno, è quello che nel sociale contratto si è trasferito alla società; si è depositato tra le mani del sovrano. Il dritto dunque che ha il sovrano di infliggere, così la pena di morte come qualunque altra pena, non dipende dalla cessione de' dritti che ciascheduno aveva sopra se medesimo, ma dalla cessione de' dritti che ciascheduno aveva sopra degli altri. Nel mentre che io ho depositato nelle sue mani il dritto che io aveva sulla vita degli altri, gli altri gli hanno contemporaneamente trasferito quello ch'essi avevano sulla mia; ed ecco come io e gli altri, senza cedere il proprio dritto alla vita, siamo esposti ugualmente a perderla, quando cadremo in quegli eccessi, contro i quali l'autorità legislativa ha minacciata la pena di morte.

Tenendo conto del fatto che entrambi i filosofi muovono da presupposti giusnaturalistici e contrattualistici (sulla base dell'influenza decisiva di Locke), analizza le loro argomentazioni ed esprime un tuo parere ragionato.